FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874

Allegato C

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del CdA n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

C.28 Procedura

Rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia[1]

(ai sensi dell'art. 1 c. 6 del ROF)

[1] Procedura adottata con disposizione del Presidente n. 15 di data 12/10/2026 e modificata con disposizione n. 16 di data 28/10/2026, in attuazione dell'atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29 di data 23/6/2026, con efficacia dal 1/11/2026.

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente procedura, adottata in attuazione dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29 del 23 giugno 2026, disciplina i presupposti, i limiti e le modalità di rimborso da parte della Fondazione Edmund Mach ("FEM") delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute dai soggetti indicati all'art. 2 per la difesa nei giudizi e nei procedimenti indicati all'art. 3.

2. La procedura è adottata in sostanziale allineamento con l'art. 70-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, che non trova diretta applicazione nei confronti della FEM in quanto ente strumentale di diritto privato, e tiene conto del quadro interpretativo delineato dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, con le sentenze n. 31137 e n. 31138 pubblicate il 5 dicembre 2024.

3. La procedura definisce i criteri con cui la FEM esamina e definisce le istanze di rimborso, al fine di assicurare uniformità di trattamento, trasparenza, tempestività e contenimento della spesa. Restano salvi i diritti che all'interessato derivano dalla legge o dal contratto collettivo applicabile.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del rimborso:

 a) i dipendenti della FEM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, anche se cessati dal servizio alla data dell'istanza, per fatti verificatisi in costanza del rapporto;

 b) i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

 c) i soggetti estranei alla FEM che fanno parte di organi collegiali istituiti presso la FEM, quali commissioni giudicatrici di procedure selettive e di gara e comitati o commissioni tecnico-scientifiche.

2. Il personale di altre amministrazioni che presta servizio presso la FEM in posizione di comando, distacco o messa a disposizione beneficia del rimborso alle condizioni della presente procedura solo nella misura in cui esso non sia dovuto dall'amministrazione di appartenenza.

3. Il rimborso spetta anche agli eredi del beneficiario deceduto, alle condizioni della presente procedura.

Art. 3
Rimborso delle spese legali. Presupposti e limiti

1. La FEM rimborsa le spese legali, peritali e di giustizia, per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e amministrativi, nonché nei procedimenti sanzionatori amministrativi, nei quali i soggetti di cui all'art. 2 siano stati coinvolti in conseguenza di atti o fatti direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni e all'adempimento dei compiti d'ufficio, imputabili alla FEM in relazione ai propri fini istituzionali.

2. Il rimborso è riconosciuto qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

 a) il giudizio o il procedimento si sia concluso con sentenza o provvedimento definitivo (passato in giudicato, irrevocabile o comunque non più impugnabile) che abbia escluso la responsabilità dell'interessato per i fatti addebitati, secondo quanto previsto dai commi 5, 6 e 7;
 b) non sussista conflitto di interessi con la FEM ai sensi dell'art. 5;
 c) il provvedimento conclusivo, ancorché formalmente liberatorio, non accerti nella motivazione condotte dolose o gravemente colpose dell'interessato, ovvero condotte estranee ai compiti istituzionali o in contrasto con gli interessi della FEM.

3. Il rimborso è riconosciuto nei limiti del valore medio dei compensi per la professione forense definiti dalla normativa statale (d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni, nella versione vigente al momento in cui la prestazione si è conclusa), oltre al rimborso forfettario per spese generali e agli oneri

previdenziali e fiscali di legge; le spese peritali sono rimborsate nei limiti dei parametri o, in mancanza, delle tariffe professionali di riferimento. Nei casi di particolare complessità del giudizio o del procedimento, adeguatamente motivati, è consentito derogare a tale limite, fino al valore massimo dei medesimi parametri, previo parere di congruità acquisito ai sensi dell'art. 4, comma 3.

4. Il rimborso delle spese è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per consulenti tecnici in numero corrispondente a quelli nominati dall'organo giudiziario (o, in mancanza di nomina, per un solo consulente ritenuto indispensabile dal difensore), detratto quanto liquidato a favore dell'interessato nel giudizio o quanto eventualmente riconosciuto dall'assicurazione per la tutela legale. Per il giudizio davanti alla Corte di cassazione sono rimborsate le spese legali sostenute fino a due difensori. Le somme liquidate a carico della controparte e non recuperate possono essere rimborsate previa cessione alla FEM del relativo credito.

5. Il rimborso delle spese è ammesso solo nei casi in cui è prevista l'assistenza tecnico-legale di un difensore, anche facoltativa. Il rimborso può riguardare anche le spese sostenute nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili, ivi comprese le spese sostenute nella fase preprocessuale (compresa la fase dell'invito a dedurre nei procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile), ed è riconosciuto anche nei casi di assenza o venir meno di una condizione di procedibilità, o di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità.

6. Ferma restando l'assenza di conflitto di interessi e salvo quanto previsto dal comma 2, lett. c), il rimborso è altresì riconosciuto quando il procedimento penale si sia concluso, in qualunque fase, con provvedimento che dichiari l'estinzione del reato:

a) per remissione della querela, salvo che questa sia stata accordata a fronte del risarcimento del danno o di altra prestazione dell'interessato;
b) per amnistia intervenuta prima della sentenza irrevocabile di condanna;
c) per prescrizione dichiarata dal giudice.

Il rimborso è escluso qualora il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato o l'improcedibilità dell'azione penale, abbia confermato le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578, comma 1, c.p.p., ovvero qualora il giudice civile, adito ai sensi dell'art. 578, comma 1-bis, c.p.p., abbia accertato la responsabilità dell'interessato.

7. Ai fini del comma 2, lett. a), nei giudizi penali sono idonee le pronunce con le formule «il fatto non sussiste», «l'imputato non ha commesso il fatto», «il fatto non costituisce reato» o «non è previsto dalla legge come reato», anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., le sentenze di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p. e i provvedimenti di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Fuori dei casi di cui ai commi 5 e 6, non danno titolo al rimborso, in particolare: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il decreto penale di condanna, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l'estinzione del reato per oblazione, per esito positivo della messa alla prova o per condotte riparatorie. Nei giudizi civili, amministrativi e contabili è necessaria una pronuncia che escluda nel merito la responsabilità; fuori dei casi di cui al comma 5 non sono idonee le pronunce di mero rito.

8. Il rimborso non spetta:

a) per i giudizi promossi dall'interessato, salvo che si tratti di opposizione o impugnazione avverso provvedimenti emessi nei suoi confronti nei procedimenti di cui al comma 1;
b) per i procedimenti disciplinari e per le controversie tra l'interessato e la FEM;
c) per le spese già rimborsate da assicurazioni o da altri soggetti, o liquidate a carico della controparte e da questa corrisposte.

Art. 4
Verifica di congruità

1. Nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, le somme liquidate dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, sono corrisposte dalla FEM in esecuzione della sentenza. Per la parte non liquidata dal giudice è possibile riconoscere il rimborso nei limiti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, previa verifica di congruità ai sensi dei commi 2 e 3.

2. La congruità delle competenze esposte dai difensori e dai consulenti è verificata dall'Ufficio Supporto legale sulla base della documentazione prodotta.

3. Nei casi di particolare complessità, di deroga ai sensi dell'art. 3, comma 3, o comunque ove ritenuto opportuno, la FEM può acquisire il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto il professionista, ovvero dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento o dell'Avvocatura dello Stato, previo accertamento della loro disponibilità e secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti o da eventuali protocolli di collaborazione.

Art. 5
Conflitto di interessi

1. Sussiste conflitto di interessi quando i fatti oggetto del giudizio o del procedimento si pongono, anche solo potenzialmente, in contrasto con gli interessi della FEM e, in particolare, quando:

a) la FEM è controparte dell'interessato nel giudizio o vi si è costituita parte civile;
b) il procedimento trae origine da denuncia, esposto o segnalazione della FEM per i medesimi fatti;
c) per i medesimi fatti è stato avviato un procedimento disciplinare o promossa un'azione di responsabilità per danni arrecati alla FEM;
d) l'interessato ha agito per finalità personali, sostituendo o posponendo gli interessi della FEM a interessi propri o di terzi.

2. La sussistenza del conflitto è valutata al momento della comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, e all'esito del giudizio, anche alla luce delle statuizioni del provvedimento conclusivo. Il conflitto ritenuto in via iniziale non preclude il rimborso qualora, all'esito, risulti destituito di fondamento e non residuino profili di responsabilità disciplinare.

Art. 6
Comunicazione preventiva e istanza di rimborso

1. L'interessato che intenda avvalersi della presente procedura comunica all'Ufficio Supporto legale, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvio del procedimento, l'esistenza dello stesso, indicandone gli estremi, l'autorità procedente e la qualità in cui è coinvolto, il nominativo del difensore prescelto e, appena disponibile, il preventivo di cui all'art. 13 della legge n. 247/2012, salva la facoltà dell'Ufficio Supporto legale di richiedere copia dell'atto ricevuto ove strettamente necessario. Il ritardo o l'omissione della comunicazione non preclude il rimborso, salvo che abbia impedito l'attivazione di coperture assicurative; in tal caso il rimborso è ridotto in misura corrispondente.

2. L'istanza di rimborso è presentata entro un anno dalla data in cui il provvedimento conclusivo è divenuto definitivo, corredata da:

a) copia integrale del provvedimento, con attestazione della definitività, ove prevista;
b) fatture quietanzate intestate all'interessato;
c) notula del difensore, con indicazione delle attività svolte per ciascuna fase;
d) per i consulenti tecnici, relativa notula sulle attività svolte;
e) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa i rimborsi ottenuti da assicurazioni o da altri soggetti e le somme liquidate in giudizio e riscosse.

3. Le spese non documentate non sono rimborsate. I beneficiari di polizze per la tutela legale, stipulate dalla FEM o dall'interessato, sono tenuti ad attivarle nei termini contrattuali; il rimborso è riconosciuto

solo per la parte non coperta. L'Ufficio Supporto legale può richiedere, ove strettamente necessario alla verifica di congruità, copia di singoli atti difensivi, verbali o relazioni tecniche, con oscuramento dei dati personali di terzi non pertinenti.

4. I dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali e reati, sono trattati esclusivamente per le finalità della presente procedura e nei limiti di quanto strettamente necessario, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-octies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; all'interessato è resa apposita informativa.

Art. 7
Decisione e termini

1. Il rimborso delle spese è disposto dal Presidente, su proposta del Direttore generale e previa istruttoria dell'Ufficio Supporto legale, dopo la definizione del procedimento o del giudizio in tutti i suoi gradi, entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza completa. Il termine è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 4, comma 3, e delle integrazioni documentali richieste.

2. Se l'istanza riguarda il Presidente, il rimborso è disposto dal Vicepresidente; se riguarda il Direttore generale, la proposta è formulata dal Responsabile dell'Ufficio Supporto legale.

3. Il provvedimento di diniego, anche parziale, è motivato e comunicato all'interessato con indicazione della facoltà di cui all'art. 9.

4. In caso di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) o di revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 434 c.p.p.) seguite dall'accertamento della responsabilità, la FEM ha diritto alla ripetizione di quanto rimborsato.

Art. 8
Anticipazioni

1. Su istanza motivata dell'interessato, possono essere concesse anticipazioni, in presenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 1, e in assenza di conflitto di interessi, nella misura massima del 50 per cento delle spese documentate e ritenute congrue per le fasi già svolte, ferma restando la restituzione delle somme anticipate nei casi in cui, all'esito del procedimento o del giudizio, non sussistano i presupposti per il riconoscimento del rimborso.

2. All'atto della concessione l'interessato sottoscrive l'impegno alla restituzione e, se dipendente, l'autorizzazione al recupero mediante trattenuta sulla retribuzione, nei limiti di legge.

Art. 9
Riesame

1. Avverso il provvedimento di diniego, totale o parziale, l'interessato può proporre motivata istanza di riesame entro trenta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza.

2. Il riesame è deciso dal Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Resta salva, in ogni caso, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 10
Struttura di supporto stabile

1. L'Ufficio Supporto legale è individuato quale struttura competente all'istruttoria relativa alle domande di rimborso di cui alla presente procedura, ivi compresa la verifica di congruità di cui all'art. 4, comma 2. La liquidazione è curata dalla RCFC, in raccordo con la RORU per il personale dipendente.

2. Se l'istanza riguarda personale dell'Ufficio Supporto legale, l'istruttoria è svolta da altra struttura individuata dal Direttore generale.

Art. 11
Disposizioni transitorie e finali

1. In attuazione del punto 2 dell'atto di indirizzo, la presente procedura si applica anche ai procedimenti e ai giudizi conclusi con provvedimento divenuto definitivo a decorrere dal 1° settembre 2025, purché sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 3. Per tali procedimenti non si applica l'art. 6, comma 1, e il termine di cui all'art. 6, comma 2, decorre dalla pubblicazione della presente procedura.

2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge e dei contratti collettivi applicabili.